



Teolo, 12 ottobre 2017

A TUTTI I CLIENTI

Oggetto: Circolare n. 4-2017

LE PRINCIPALI PROSSIME SCADENZE

16.10 Consegnare allo Studio i documenti per la scadenza trimestrale e mensile di settembre dei modelli Intra.
16.10 Consegnare i documenti per la chiusura Iva del 3° trimestre.
11.11 Consegnare allo Studio i documenti per la scadenza mensile di ottobre dei modelli Intra.
16.11 Versamento Iva 3° trimestre, INPS artigiani/commercianti importo fisso.
20.11 Enasarco 3° trimestre.
30.11 Versamento secondo acconto imposte sui redditi. Dal 20 novembre verranno inviati i modelli F24 per il versamento. Per chi vuole sapere in anticipo l'importo da versare, può telefonare e chiedere in segreteria.
30.11 Invio all'Agenzia Entrate della liquidazione Iva del 3° trimestre 2017. Inviare il prima possibile allo studio il file.
30.11 Chi non ha ricevuto copia della dichiarazione dei redditi, può ritirarla con la ricevuta di presentazione.
10.12 Consegnare allo Studio i documenti per la scadenza mensile di novembre dei modelli Intra.
18.12 Versamento saldo Imu e saldo Tasi. Comunicare sempre eventuali variazioni relative agli immobili. Se ritenete di avere diritto a particolari agevolazioni, contattateci o informateVi direttamente in Comune.
27.12 Acconto Iva.
31.12 Stampe fiscali anno 2016. Chi è in contabilità semplificata dovrà stampare i registri Iva integrati e con l'annotazione delle rimanenze finali distinte per categorie omogenee e con indicati i criteri di valutazione; chi è in contabilità ordinaria dovrà stampare i registri Iva, il libro giornale, i partitari e il libro inventari con l'annotazione delle rimanenze finali distinte per categorie omogenee e con indicati i criteri di valutazione. Si ricorda che nel libro giornale e nel libro inventari vanno apposte 2 marche da bollo (1 per le srl e spa) da 16,00 euro ogni 100 fogli stampati.
In particolare la scadenza per le stampe fiscali è definita in 3 mesi dalla data termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Poiché per i redditi 2016 la scadenza è stata prorogata al 31/10/2017, le stampe fiscali slittano al 31/01/2018.

NOVITA' FISCALI

Spesometro – difficoltà e proroga

Facendo seguito alle richieste di proroga legate al blocco dei sistemi telematici dell'Agenzia delle Entrate che per alcuni giorni ha reso impossibile l'invio dei files, l'Agenzia è intervenuta con due proroghe consecutive del termine per l'invio dei dati delle fatture emesse e ricevute dai contribuenti: la prima proroga è stata disposta con comunicato stampa del 25 settembre (confermato dal provvedimento del 28 settembre 2017), prevedendo la regolarità delle comunicazioni relative ai dati delle fatture presentate entro il 5 ottobre 2017; tale proroga non si è però dimostrata sufficiente visto che i sistemi informatici dell'Agenzia hanno generato anche nei primi giorni di ottobre numerosi problemi nella ricezione dei files inviati dai contribuenti. Pertanto, tramite ulteriore comunicato stampa del 4 ottobre, anticipando il contenuto di un apposito decreto, è stata disposta l'ulteriore proroga al 16 ottobre 2017.

In relazione alle sanzioni per inadempimento, si ricorda che in caso di omessa o errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa di 2 euro per ogni fattura, con un limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre; detta sanzione si riduce del 50% (ossia, 1 euro per ogni fattura), entro il limite massimo di 500 euro, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Tali sanzioni, come precisato dalla risoluzione n. 104/E/2017, possono essere regolarizzate mediante ravvedimento operoso, inviando la comunicazione (inizialmente omessa/errata) e versando la relativa sanzione ridotta (da 1/9 a 1/5, a seconda del tempo che è trascorso dalla scadenza di invio della comunicazione omessa/errata). Si ricorda che il ravvedimento è sempre possibile, salva la notifica degli atti di accertamento (che sono elemento ostativo e quindi impediscono la definizione agevolata della sanzione).

L'Agenzia ha pubblicato una serie di risposte (faq) ai quesiti che sono stati presentati dai contribuenti circa le modalità di compilazione ed invio del modello. Tali chiarimenti sono reperibili al sito http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/ComunicareDati/operazioni+rilevanti+fini+Iva/Normativa+e+prassi/FAQ+Comunicazione+polivalente/QUESITI+COMUNICAZIONE+POLIVALENTE+19_11_2013.pdf



Buoni Pasto

Al fine di garantire la somministrazione dei pasti ai propri dipendenti, il datore di lavoro può ricorrere a diverse strade tra le quali:

- il servizio di mensa aziendale (o interaziendale),
- la fornitura da parte di terzi di pasti pronti,
- le convenzioni con esercizi pubblici,
- il rilascio di buoni pasto.

I buoni pasto sono un mezzo di pagamento dal valore predeterminato utilizzabili per acquistare esclusivamente un pasto o prodotti alimentari. Con essi il dipendente può accedere agli esercizi pubblici che avranno stipulato apposito accordo con la società emittente il ticket, che a sua volta avrà concluso un contratto con il datore di lavoro, e acquistare il pasto sostitutivo del servizio mensa aziendale. I buoni pasto possono essere cartacei od elettronici.

In relazione ai buoni pasto è stato recentemente pubblicato in G.U. il Decreto MEF n. 122/2017 (entrato in vigore lo scorso 9 settembre 2017), con il quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha ampliato lo spettro delle attività nelle quali si rende possibile spendere il buono pasto, in particolare:

- attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- presso mense aziendali e interaziendali;
- vendita al dettaglio di prodotti alimentari (sia in sede fissa, area pubblica, locali attigui alla produzione);
- vendita al dettaglio o al consumo di prodotti provenienti dal proprio fondo posta in essere da imprenditori agricoli, coltivatori diretti o società agricole (anche esercenti agriturismo o relativi ad attività ittica).

Il buono pasto – secondo le attuali e recenti disposizioni - è quindi cumulabile, ma solo nel limite di 8 buoni, può essere speso non solo negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ma anche per l'acquisto degli alimenti e senza legami con l'esistenza o meno della pausa pranzo.

L'acquisto dei buoni pasto necessita della sottoscrizione di un apposito accordo tra emittente dei buoni pasto ed utilizzatrice (datore di lavoro).

Gli accordi devono presentare i seguenti elementi:

- durata del contratto;
- condizioni economiche;
- termine di preavviso per disdetta e rinegoziazione;
- indicazioni in merito alla utilizzabilità del buono pasto, (validità, utilizzo e termini di scadenza);
- indicazione dello sconto incondizionato riconosciuto dall'esercizio convenzionato alla società emittente;
- indicazione del termine entro il quale la società emittente deve provvedere a pagare l'esercizio convenzionato ed entro il quale questo può esigere il pagamento delle prestazioni effettuate, (mai inferiore a 6 mesi dalla data di scadenza del buono pasto);
- indicazione di altri eventuali corrispettivi riconosciuti alla società emittente.

Contabilmente trattandosi del costo per l'erogazione di un servizio, la voce Buoni pasto ai dipendenti verrà allocata tra i costi per servizi in B7 di conto economico.

Dal canto suo, l'esercizio commerciale che riceverà in pagamento il buono alla somministrazione del pasto dovrà emettere uno scontrino fiscale con la dicitura "corrispettivo non incassato"; poi a fine mese emetterà la fattura nei confronti della società che ha rilasciato il buono pasto.

In merito all'imposta sul valore aggiunto occorre ricordare che per effetto del contenuto dell'articolo 75, comma 3, L. 413/1991, i buoni pasto sono fatturati dalla società emittente con l'aliquota IVA del 4% quali servizi sostitutivi di mensa aziendale.

Tenuto tuttavia conto delle nuove possibilità di utilizzo di cui si è detto si deve concludere che non può essere determinata a priori una aliquota applicabile ai buoni pasto; ne deriva quindi che, l'aliquota Iva applicabile risulterà individuabile solo al momento di utilizzo del buono.



Tassazione di dividendi e capital gains

A seguito della riduzione operata con la Finanziaria 2016, con effetto dal 2017, dell'aliquota IRES dal 27,5% al 24%, con il Decreto 26.5.2017 il MEF ha modificato, le percentuali di imponibilità / esenzione applicabili alle seguenti fattispecie:

- utili derivanti da partecipazioni qualificate, non detenute nell'esercizio d'impresa, in società ed enti soggetti IRES e proventi ad essi equiparati;
- plus/minusvalenze derivanti dal realizzo di partecipazioni qualificate, non detenute nell'esercizio d'impresa, nonché dei titoli e strumenti finanziari e dei contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza ad esse equiparati;
- utili derivanti da partecipazioni qualificate e non, detenute nell'esercizio d'impresa, in società ed enti soggetti IRES e proventi ad essi equiparati;
- plus /minusvalenze derivanti dal realizzo di partecipazioni qualificate e non, detenute nell'esercizio d'impresa (PEX), nonché dei titoli, strumenti finanziari, contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza ad esse equiparati

In particolare è stata elevata al 58,14% la tassazione che scontava sinora una percentuale del 49,72%. L'adeguamento è stato effettuato sulla base dell'assunto che gli utili derivanti da partecipazioni qualificate non detenute nell'esercizio d'impresa e da partecipazioni qualificate e non qualificate detenute nell'esercizio d'impresa scontano in capo al percettore persona fisica l'aliquota marginale IRPEF e in modo da garantire sui predetti utili e sui capital gains un prelievo teorico complessivo (tassazione combinata società-socio) pari alla citata aliquota.

In tal modo la misura del 58,14% garantisce un prelievo aggiuntivo IRPEF in modo che il prelievo complessivo IRES-IRPEF non superi il 43%, (aliquota marginale IRPEF).

La nuova percentuale del 58,14% va applicata agli utili / proventi equiparati formati con utili prodotti dalla società a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016.

Pertanto a decorrere dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l'utile 2016, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti fino all'esercizio 2007, ossia concorrenti al reddito complessivo nella misura del 40% e poi fino all'esercizio 2016, ossia concorrenti al reddito complessivo nella misura del 49,72%, e solo in assenza di ulteriori utili antecedenti, vengono ora tassati con l'aliquota del 58,14%.

Dividendi e utili percepiti da Enti non commerciali

La Finanziaria 2015 ha ridotto dal 95% al 22,26% la quota di esenzione da tassazione degli utili percepiti da enti non commerciali. Di conseguenza, l'imponibilità degli utili (non provenienti da Stati "black list") percepiti dai predetti soggetti è passata dal 5% al 77,74%. Il DM 26.5.2017 ha modificato anche la tassazione applicabile ai predetti soggetti prevedendo che i dividendi / utili percepiti da un ente non commerciale, formati con utili prodotti dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016, concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 100% del loro ammontare (in generale quindi dal 2017).

Capital gains

La nuova percentuale del 58,14% risulta applicabile anche ai redditi diversi di natura finanziaria (capital gains), costituiti dalle plus / minusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni qualificate non nell'esercizio d'impresa. La percentuale è la medesima prevista per i dividendi in quanto vi è equiparazione, ai fini della tassazione, tra dividendi e plusvalenze ai sensi dell'art. 58, c. 2, TUIR.

Anche in questo caso l'applicazione delle nuove percentuali riguarda le plus / minusvalenze realizzate a decorrere dall'1.1.2018.

A differenza di quanto avviene per i dividendi, la nuova percentuale si applica alle operazioni realizzate successivamente al 01/01/2018, indipendentemente dalla stratificazione temporale della creazione di valore della partecipazione. Unica eccezione è il caso in cui la cessione delle partecipazioni sia avvenuta anteriormente all'1.1.2018 e i corrispettivi siano percepiti in tutto o in parte successivamente a tale data ed è prevista allora l'applicazione della vecchia percentuale del 49,72% (viene data prevalenza al momento del realizzo piuttosto che a quello dell'incasso).

Le nuove disposizioni non sono applicabili alle società di persone e soggetti assimilati di cui all'art. 5, TUIR.

Distinti saluti.